



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Repertorio n. *61/CR* del *4 maggio 2017*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 4 maggio 2017

VISTI gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

VISTA la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la richiamata direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTI gli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte seconda, laddove sono disciplinati gli istituti della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, all'art. 2, comma 3, prevede che questa Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di decreto legislativo nelle materie di competenza delle Regioni, che si pronuncia entro venti giorni, e che, decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie siano emanati anche in mancanza di detto parere;

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2017, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con

RR

RR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

nota n. 3736 del 16 marzo 2017, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota n. 4906 del 20 marzo 2017;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 12 aprile 2017, le Regioni non hanno presentato un documento interregionale con precise proposte emendative, limitandosi a discutere con le amministrazioni centrali di alcune questioni principali, e riservandosi di presentare successivamente un documento compiuto di osservazioni e proposte emendative;

CONSIDERATO che nella seduta di questa Conferenza del 20 aprile 2017 le Regioni hanno chiesto, e ottenuto, il rinvio dell'esame dello schema di decreto alla successiva seduta ordinaria, necessitando di ulteriore tempo per concertare una posizione comune sull'argomento.

VISTO il documento di osservazioni e proposte emendative, con le relative motivazioni, trasmesso dal Coordinamento ambiente delle Regioni e delle Province autonome, diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 7164 del 2 maggio 2017;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome, nel consegnare un documento di osservazioni e proposte emendative (allegato 1), di cui una parte ritenute imprescindibili, hanno espresso il loro parere favorevole sul predetto schema di decreto, condizionato all'accoglimento delle predette proposte;
- il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha esposto i seguenti emendamenti: "- All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole "degli oneri istruttori ove previsti" con le seguenti: "del contributo di cui all'articolo 33"; - al comma 1, lettera f), e al comma 3 dell'articolo 12 sostituire le parole "degli oneri istruttori" con le seguenti: "del contributo di cui all'articolo 33"; - all'articolo 17, comma 4, sostituire le parole "possono essere direttamente svolte anche dall'autorità competente" con le seguenti: "sono svolte direttamente dalle autorità competenti";
- il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel ringraziare le Regioni e le Province autonome per il lavoro svolto, ha dichiarato che saranno valutate con estrema attenzione le loro proposte, viste anche le modifiche richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2017, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - S.

RR

RR



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

legislativi con nota n. 3736 del 16 marzo 2017, e diramato dalla Segreteria di questa
Conferenza con nota n. 4906 del 20 marzo 2017.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo



IL PRESIDENTE
On. Avv. Enrico Costa

AP

RR

RR



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Rientro in corso a. All. 1
cerfuso
4/5/17
Dede



17/52/SR8/C5

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER
L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 2011/92/UE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI
E PRIVATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 14 DELLA LEGGE 9 LUGLIO
2015, N. 114.**

Punto 8) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

Premessa

Lo schema di decreto, pur presentando diverse criticità, che saranno meglio dettagliate nel proseguo, contiene aspetti positivi correlati, in particolare, all'intendimento di attuare alcuni principi che caratterizzano la direttiva stessa. In tal senso, si richiama il rafforzamento della qualità delle procedure VIA, mediante una maggiore responsabilizzazione non solo delle autorità competenti, ma dello stesso committente. Va inteso, in tal senso, il richiamo alla produzione di elaborati di qualità, l'introduzione esplicita di sistemi sanzionatori dissuasivi di comportamenti posti in essere in violazione delle norme in questione, anche con la previsione di destinare i relativi proventi per finalità connesse al miglioramento e rafforzamento delle attività di vigilanza, prevenzione, monitoraggio ambientale, alla verifica delle prescrizioni previste nel procedimento di VIA, nonché alla protezione sanitaria delle popolazioni in caso di incidenti o calamità naturali.

Premesso quanto sopra, le Regioni e le Province autonome, che hanno fornito i propri contributi per l'esame dello Schema di decreto e la definizione degli emendamenti e che hanno espresso, inizialmente, un giudizio complessivamente negativo sullo schema di decreto legislativo che intende dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale, tuttavia sottolineano che **tale giudizio potrebbe essere superato qualora fossero accolti gli emendamenti inderogabili illustrati nel presente documento.**

Il non tempestivo coinvolgimento degli enti territoriali nella fase di elaborazione del testo ha avuto come conseguenza la redazione di un articolato che si presenta lesivo delle prerogative regionali, sia sul piano delle competenze funzionali in relazione alle singole categorie di opere da sottoporre a valutazione ambientale, sia sul piano della disciplina generale del procedimento amministrativo e del coordinamento tra le diverse procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale, con riflessi negativi sull'organizzazione amministrativa

delle diverse regioni che, in molti casi, avevano già iniziato a strutturarsi per dare attuazione alle riforme introdotte dal decreto 127/2016.

Il procedimento di VIA e il coordinamento dei procedimenti

Nel merito, infatti, lo schema di decreto non risulta rispondente ai principi della delega che prevedono espressamente la *"semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale"*; esso, infatti, scardina il sistema in cui nell'ambito del procedimento di VIA si attua il coordinamento degli atti autorizzativi, sostituendolo con una sequenza di procedimenti disgiunti, in controtendenza anche rispetto ad una politica legislativa di semplificazione che affonda le radici già nel D.Lgs. 59/1997 (articolo 20) e che annovera tra i principi che devono ispirare il legislatore nell'esercizio dell'attività semplificativa quello della *"riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività"*.

Si riscontrano, in merito, anche possibili disarmonie con la disciplina della conferenza di servizi recentemente novellata dal D.Lgs. 127/2016: manca infatti una chiara identificazione dei ruoli dell'autorità procedente e delle amministrazioni che partecipano alla conferenza, con notevoli rischi per la funzionalità e l'efficacia dell'istituto della conferenza stessa.

Ruolo delle regioni nella VIA di competenza statale

Nemmeno appare sufficientemente valorizzato e formalizzato il parere che le regioni sono chiamate a formulare in sede di valutazione di impatto ambientale di competenza statale. È indispensabile, a questo riguardo, non solo che venga garantita alle regioni e province autonome la partecipazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e al Comitato tecnico istruttorio con un proprio rappresentante, ma che venga anche attribuito un peso specifico al parere regionale, che è quello in grado di operare una sintesi appropriata delle caratteristiche del territorio in cui l'opera da realizzare è destinata a inserirsi e che più di ogni altro contribuisce a elevare gli standard qualitativi del provvedimento finale di competenza statale.

Competenze regionali e eccesso di delega

Il testo dello schema non appare poi pienamente in linea con i criteri stabiliti dalla legge di delegazione (legge 114/2015) sotto molteplici aspetti. Basti pensare, ancora una volta, alla progettata attrazione nella sfera di competenza dello Stato della valutazione ambientale di progetti di infrastrutture che attualmente viene svolta dalle regioni e dalle province autonome (impianti eolici, acquedotti, strade extraurbane secondarie, piccoli porti, ecc.): si tratta di una centralizzazione delle competenze che ha solo l'apparenza della semplificazione, mentre configura in



pratica una mera omogeneizzazione delle procedure che però contrasta visibilmente con l'autentica semplificazione che scaturisce dal coordinamento e dalla vicinanza delle fasi della valutazione e dell'autorizzazione. La soluzione di trasferire al livello statale molte categorie di opere non tiene neanche nella debita considerazione i criteri generali che dovrebbero dettare l'attuazione del diritto europeo, così come descritti dall'art. 32 della legge 234/2012, che, al comma 1, lettera g), recita: *"quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili"*. Va anche sottolineato, sotto questo aspetto, che il D.Lgs. 112/98, conferiva funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, prevedendo all'art. 71 un riparto di competenze in materia di valutazione di impatto ambientale tuttora attuale, che fa paventare un eccesso di delega negli articoli del decreto che ampliano il catalogo dei progetti di competenza statale, visto che tale trasferimento non rientrava tra gli obiettivi della delega.

Lo schema di decreto sembra inoltre contraddire, senza che questo trovi ancoraggio e fondamento nell'obbligo di attuazione della direttiva comunitaria, quanto stabilito con gli interventi correttivi del codice dell'ambiente operati nel 2008 e 2010, che registravano invece un ampliamento dell'ambito di applicazione della VIA regionale, con la previsione di competenza regionale anche per quei progetti capaci di produrre eventuali impatti significativi al di fuori del territorio regionale medesimo: veniva allora accantonato il criterio "dimensionale", legato cioè all'estensione degli impatti sull'ambiente provocati dall'opera, per attribuire la competenza alla valutazione di impatto ambientale alle Regioni ovvero allo Stato (non a caso il Codice prevedeva, prima dell'entrata in vigore del correttivo del 2008, che qualora una determinata attività producesse, per dimensione o caratteristiche tecniche, un impatto ambientale interregionale, statale o internazionale, la relativa competenza per il rilascio dell'autorizzazione fosse esclusivamente in capo allo Stato).

A seguito delle modifiche apportate dai correttivi del 2008 e del 2010 al Codice, infatti, accantonato il criterio che prevedeva una mera competenza residuale in capo alle Regioni per le opere suscettibili di avere impatti ultraregionali, si chiedeva invece di verificare, con effetti di maggiore semplicità e certezza nell'individuazione dell'ambito applicativo della VIA (statale/regionale), se il progetto di volta in volta considerato rientrasse o meno nell'ambito degli elenchi contenuti negli Allegati al Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Qualora vi sia un impatto interregionale, la competenza non si doveva spostare automaticamente



allo Stato, ma il *dominus* del procedimento di valutazione di impatto ambientale doveva essere individuato tra le Regioni interessate, che dovevano procedere "d'intesa tra loro", così come codificato dall'articolo 30, comma 1, del Codice dell'ambiente. (cfr. *Le valutazioni di impatto ambientale regionali: iter procedurale, disciplina, profili di danno ambientale* - Gianluigi Delle Cave, 10 dicembre 2014).

Analogamente non appare coerente coi principi di semplificazione e sussidiarietà la scelta di riservare allo Stato le decisioni riguardanti i progetti concernenti la protezione civile. Appare più ragionevole mantenere in capo alle diverse Autorità competenti, così come previsto dal vigente D.Lgs. 152/2006, la decisione, dopo una valutazione caso per caso, di disporre eventualmente l'esclusione dei progetti che riguardano la protezione civile e quelli di attuazione di interventi urgenti di difesa da rischio idrogeologico, dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto 152, qualora si ritenga che tale applicazione possa pregiudicarne gli obiettivi.

Ancora, non sembra alle regioni e alle province autonome che lo schema di decreto riesca a tradurre correttamente il criterio della delega relativo alla "*coerenza e sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali*": vengono infatti inserite in un unico contesto normativo sia le misure strettamente necessarie a dare attuazione alla direttiva comunitaria 52/2014, sia ulteriori ritocchi alla legge 241/90 sul procedimento amministrativo, già recentissimamente modificata, senza tenere adeguato conto delle contingenti necessità di carattere organizzativo correlate alle tempistiche e alle peculiarità delle regioni e province autonome.

Semplificazione e partecipazione del pubblico

Anche gli altri criteri della legge delega (regolamentazione intelligente, razionalizzazione del sistema sanzionatorio e rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale) non appaiono sufficientemente valorizzati, stanti la limitazione della partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati nell'elaborazione e nell'esecuzione dei processi decisionali ambientali, la previsione di sanzioni fisse e scarsamente dissuasive e l'introduzione di termini procedurali caratterizzati dalla perentorietà che rischiano di compromettere, anziché incrementare, la qualità del procedimento, riducendo gli spazi per il dialogo partecipato tra amministrazione e proponente. Con riferimento alla partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati, è la stessa direttiva (cfr. considerando da 16* a 21* della direttiva 2011/92/UE modificata dalla 2014/52/UE) a prevederla come momento essenziale per accrescere la consapevolezza sui problemi ambientali e come strumento importante per migliorare la qualità dei procedimenti e delle valutazioni. Viene espressamente richiamata al riguardo la convenzione di Aarhus, che va nella direzione dell'ampliamento della dimensione partecipativa e non certo della sua



compressione. Il vero cuore della Convenzione è che il cittadino, avendo a disposizione più informazioni, possa ampliare le opportunità e le scelte a propria disposizione e così incidere nelle scelte da adottare in campo ambientale. In questo senso operano i tre pilastri della convenzione che sono l'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico alle decisioni ambientali e l'accesso alla giustizia. Contrasta con questi capisaldi la mancata partecipazione al procedimento dei cittadini e degli enti locali, che si vedono privati dallo schema in esame dei 45 giorni oggi previsti per la presentazione delle osservazioni, a fronte di un'unica forma di pubblicità consistente nella pubblicazione nel sito web di uno studio preliminare ambientale, senza ulteriori elaborati e senza reale contraddittorio, mentre la convenzione di Aarhus ritiene che per tutti i progetti che possono avere impatti potenziali sull'ambiente deve essere assicurata la possibilità di depositare osservazioni in tempi congrui.

VIA postuma e regime sanzionatorio

L'attuazione della direttiva nella parte riguardante le sanzioni è stata schematicamente ridotta alla previsione di sanzioni amministrative fisse (20-80.000 € per l'inosservanza delle condizioni ambientali e 35-100.000 € per omissione della VIA o della verifica di assoggettabilità), probabilmente modellata sulle analoghe previsioni dell'articolo 32 comma 1 lettera d) della legge 234/2012, senza però tenere conto del principio di proporzionalità delle sanzioni, espressamente sancito dall'articolo 10 bis della direttiva e indispensabile perché le sanzioni possano esercitare una reale forza dissuasiva.

Va anche rilevato come criticità il fatto che sia stata prevista la possibilità, in caso di omissione della VIA o della verifica, anche in seguito ad annullamento giurisdizionale, di consentire la prosecuzione delle opere sulla base della valutazione del pregiudizio ambientale effettivamente arrecato, senza che venga chiarito quali debbano essere i parametri in base ai quali effettuare tale valutazione. In pratica, allorché sia accertata la violazione della normativa VIA, viene prevista l'attivazione di un procedimento postumo di valutazione, attribuendo all'autorità competente la responsabilità di stabilire, anche in funzione dell'eventuale danno, se possano addirittura proseguire i lavori, eventualmente ordinando, alla fine del processo valutativo, la demolizione in caso di esito negativo dello stesso.

Questa previsione implica un ingiustificato dispendio di risorse umane e materiali da parte della P.A. a fronte di una violazione posta in essere dal proponente inadempiente che non è scoraggiata, come detto, da sanzioni adeguate. Resta altresì il dubbio che tale fattispecie possa comportare il rischio di sanzioni da parte della Unione europea per la mancata applicazione della direttiva VIA. La possibilità di operare in sanatoria nei confronti dell'omessa valutazione o verifica appare in evidente contrasto col principio di previetà della VIA, sancito sia dalla giurisprudenza italiana che da quella della Corte di Giustizia europea. Anche



l'indeterminatezza del termine assegnato all'interessato per avviare un nuovo procedimento (tendenzialmente *sine die*) appare in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento e con i criteri di efficienza che guidano l'azione amministrativa, oltre a stridere rispetto alla rigorosa perentorietà di termini introdotti ad altri fini.

Perentorietà dei termini e semplificazione

Con riferimento poi alla perentorietà dei termini procedurali, prevista nello schema di decreto, va ricordato che la direttiva non la ritiene necessaria e nemmeno la prende in considerazione. Il considerando n. 36** della direttiva 2014/52/UE, infatti, afferma semplicemente che nell'ottica di un processo decisionale più efficiente e della certezza del diritto, è necessario che "le diverse tappe della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole", aggiungendo che in ogni caso l'esigenza di certezza e di efficienza non deve andare a discapito dell'altro obiettivo fondamentale, che è quello del raggiungimento di "elevati standard per la protezione dell'ambiente": non sembra che l'equo temperamento tra queste due esigenze possa essere conseguito attraverso il meccanismo tranciante della perentorietà. È vero che la perentorietà consentirebbe al procedimento un livello di concentrazione tale da garantire, teoricamente, il rispetto dei termini, avvalendosi del meccanismo previsto dalla legge n. 241/1990 e acquisendo *per silentium* l'assenso delle amministrazioni che non vi partecipano. Tuttavia, detto meccanismo, nella sua applicazione pratica, farebbe ritenere consumato il potere dell'autorità competente ad adottare il relativo provvedimento in caso di inutile decorso dei termini ivi previsti, con la conseguenza, specie nei casi di procedimenti più complessi, che l'autorità competente verrebbe esautorata del suo potere, che verrebbe attribuito ad altro soggetto in via sostitutiva, compromettendo l'obiettivo di certezza per gli operatori e riducendo la qualità dei provvedimenti, affidati a un'autorità priva di competenze specifiche, ponendo a rischio l'effettiva tutela del bene ambiente. D'altro canto l'eliminazione della perentorietà dei termini non impedirebbe, comunque, al privato che si ritenga lesa dal ritardo di attivare i meccanismi sostitutivi/devolutivi previsti dalla legge 241/1990 e s.m.i., né quelli volti a conseguire l'indennizzo e si accrescerebbe il rischio, in caso di ricorsi per silenzio inadempiuto, che gli enti chiamati in giudizio vengano condannati in base alla mera constatazione dello spirare del termine perentorio. L'intervento di revisione del D.Lgs. 152/2006 operato con il decreto in oggetto, deve poi essere perfezionato in modo tale da valorizzare, anziché disperdere o, peggio, rendere inapplicabile, l'esperienza delle regioni e province autonome in materia di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle autorizzazioni e relative "buone prassi", convalidate da quasi due decenni di applicazione delle rispettive leggi regionali e provinciali.



L'analisi del decreto ha reso possibile evidenziare altri aspetti critici, in particolare il livello progettuale, di seguito elencati in modo sintetico:

- *definizione VIA* (che deve comprendere anche le fasi preliminari di verifica di assoggettabilità e di definizione dei contenuti dello SIA, configurandosi quindi come "processo", coerentemente anche con quanto previsto all'art. 1, comma 2, lettera g) della direttiva VIA);
- *definizione del provvedimento di VIA* (che deve estendersi alla finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita e deve contenere un richiamo alla funzione di coordinamento procedimentale delle VIA regionali o del procedimento unico facoltativo statale);
- *definizione delle specifiche progettuali* all'interno dello studio preliminare ambientale inerente alla verifica di assoggettabilità;
- *reinserimento del livello progettuale* definitivo per la VIA;
- *reinserimento del termine prescrizioni* in luogo del termine condizioni ambientali;
- *reinserimento del termine significativi* accanto a "impatti negativi";
- *eliminazione della fase di prescreening* (nuova procedura non prevista dalla Direttiva 52/2014);
- *eliminazione della fase di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali* precedente allo scoping (nuova procedura non prevista dalla Direttiva 52/2014);
- *eliminazione della perentorietà dei termini*;
- *reinserimento* della possibilità per l'autorità competente di stabilire le *prescrizioni in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA*, indipendentemente dalle eventuali proposte del proponente;
- *mantenimento termini e modalità per la presentazione delle integrazioni* nei procedimenti di VIA;
- *Regime transitorio*: in alternativa alla proposta del MATTM relativa al "**procedimento unico**" regionale (art. 24 dello schema), si ritiene preferibile prevedere, anche nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà, un congruo termine per consentire l'omogenea attuazione in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Tale adeguamento, secondo l'emendamento proposto, sarà graduale e suddiviso in fasi: un anno per conseguire l'obiettivo di una VIA comprensiva delle autorizzazioni ambientali; tre anni perché le Regioni si adeguino interamente al nuovo procedimento introdotto dal d.lgs.127/2016)



La scelta di mantenere in vigore l'attuale art. 14, comma 4 della legge 241/90 è quindi condizionata al sopradescritto recepimento dell'art. 23 comma 3ter, inserito nell'allegato file di emendamenti in conformità alla decisione assunta nella riunione politica del 19 aprile 2017. Tale soluzione rappresenta un ragionevole punto d'incontro tra la posizione che auspicava l'estensione anche alla VIA regionale del c.d. *doppio binario* disegnato per la VIA statale dall'articolo 16 dello schema di decreto (che sostituisce l'articolo 27 del T.U. ambiente), con semplice facoltà per il proponente di attivare il procedimento unico e quella, emersa in precedenti tavoli tecnici e fatta propria dal legislatore delegato, che è stata tradotta nell'articolo 24 dello schema di decreto (che modifica l'art. 14 della 241/90) e prevede un procedimento unico regionale obbligatorio della durata di circa 300 giorni. Quest'ultima ipotesi radicale di procedimento unico regionale non è stata però adeguatamente elaborata e condivisa dalle Regioni, non tiene conto delle differenze esistenti tra le stesse a livello organizzativo e non potrebbe essere facilmente assimilata da tutte le strutture regionali, oltre a presentare profili di incertezza per quanto attiene all'individuazione delle autorità competenti. La soluzione approntata dall'art. 24 dello schema appare carente anche sul piano dell'analisi degli impatti della regolamentazione perché non assicura una corretta individuazione dei presumibili effetti dell'intervento normativo rispetto ai benefici attesi per i diversi portatori di interesse.

Si riporta infine per completezza la posizione sostenuta da alcune Regioni in relazione al procedimento unico, in dissenso da quella maggioritaria assunta nella riunione politica del 19 aprile 2017: Lazio, Puglia, Molise, Marche, Calabria richiedono che sia prevista la facoltà per il proponente di optare tra VIA semplice e procedimento unico ambientale, in analogia a quanto previsto per la VIA Nazionale. Anche il Veneto ritiene ragionevole la proposta, soprattutto in relazione alla possibilità di conservare la facoltà di scelta per il proponente, come previsto a livello statale. Questa opzione, inizialmente avanzata dalla stessa Regione Sardegna, è dalla medesima ritenuta auspicabile qualora non venisse accolta la proposta di cui all'art. 23, comma 3ter.

In conclusione, le criticità dello schema di decreto in esame, riscontrate nelle fasi di consultazione tra le regioni e le province autonome, possono essere superate, **rendendo possibile l'espressione di una posizione favorevole, a condizione che**, anche nel rispetto del principio di leale collaborazione e con lo scopo di rendere possibile la tempestiva attuazione del diritto comunitario, **siano valutati positivamente e accolti i seguenti emendamenti migliorativi:**

- 1. esplicita previsione di un regime transitorio finalizzato a consentire il differimento nel tempo dell'attuazione da parte delle regioni e**



- province autonome, che ancora non hanno provveduto, della previsione della L. 241/90 inerente il coordinamento dei procedimenti autorizzativi nell'ambito del procedimento di VIA;
2. competenze in capo alle regioni e province autonome: si chiede lo stralcio dell'allegato II-bis; è necessario un approfondimento ulteriore con il Ministero dell'Ambiente al fine di individuare nel dettaglio il corretto riparto delle competenze;
 3. partecipazione nei procedimenti: reinserimento della partecipazione non contemplata nello schema di decreto per il procedimento di verifica di assoggettabilità (screening);
 4. salvaguardia delle prerogative di specialità delle regioni e province autonome (art. 23, comma 3bis);
 5. mantenimento delle specificità e attuali termini per l'espressione del parere regionale in sede di VIA statale;
 6. eliminazione VIA postuma;
 7. mantenimento di un livello progettuale definitivo per le procedure di VIA regionali, nonché di elementi progettuali certi e sufficientemente approfonditi per la procedura di verifica;
 8. eliminazione della perentorietà dei termini procedurali e mantenimento dell'attuale assetto delle procedure di VIA per le Regioni (in quanto a termini e modalità di svolgimento: 90 gg. per la verifica, 150 gg. per la valutazione);
 9. mantenimento termini e modalità per la presentazione delle integrazioni nei procedimenti di VIA.

Roma, 4 maggio 2017



ALLEGATO AL DOCUMENTO DELLE REGIONI SU DECRETO VIA

COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA

RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2017

Si riportano di seguito, per esteso, i principali emendamenti proposti dalle Regioni e Province autonome allo schema di decreto in oggetto, con il relativo commento. L'accoglimento degli emendamenti sotto riportati, ed elencati integralmente nel testo in formato tabellare del 2 maggio 2017, costituisce condizione per l'espressione favorevole da parte delle regioni e province autonome in sede di Conferenza Stato Regioni

EMENDAMENTI

Artt. 1 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 4 (Finalità) del D.Lgs.152/2006:

1. All'art. 1, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera: "a-bis) al comma 2, sono soppresse le parole: "In campo ambientale";".
2. All'articolo 26, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: " Il comma 2 dell'articolo 4;"

Motivazioni: non si ritiene rispondente alla delega legislativa sopprimere nell'articolo inerente le finalità la disposizione del comma 2 che chiarisce e consente la corretta interpretazione del dettato normativo in oggetto, peraltro, atteso che il coordinamento previsto dal decreto si estende anche alle autorizzazioni in campo non ambientale, si prevede la soppressione del riferimento alle autorizzazioni ambientali presente nel testo del comma vigente.

Art. 2 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 5 (Definizioni) del D.Lgs.152/2006:

3. All'art. 2, comma 1, lettera a), il testo inerente la lettera b), dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs.152/2006 è sostituito dal seguente:

"b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo comprendente, secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, l'eventuale svolgimento delle fasi preliminari di verifica di assoggettabilità e di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA."

Motivazioni: Non si ritiene opportuno cambiare la definizione attuale, vigente da più di un decennio e recepita nelle normative regionali (vedi attuale art. 19, comma 1 D.Lgs.152/2006) che comprende nella valutazione d'impatto ambientale anche le fasi preliminari di verifica di assoggettabilità e di definizione dei contenuti del SIA. Inoltre, si evidenzia come "l'elaborazione dello studio di impatto ambientale", non può far parte del "procedimento" di VIA, in quanto adempimento del proponente. L'art. 1, comma 2, lettera g) della Direttiva VIA, da cui è stato preso il testo, parla infatti di "processo comprendente la preparazione di un rapporto (lo SIA n.d.r.) da parte del proponente". Diverso sarebbe comprendere la fase di definizione dei contenuti del SIA che è una fase procedimentale di interazione tra proponente e autorità competente. Conseguentemente, si è riscritta la definizione utilizzando il termine



"processo". Riguardo l'ultima parte della definizione proposta dallo schema di decreto, si è soppressa la specificazione inerente l'oggetto del provvedimento di VIA che ne limita il campo d'azione nonché l'ultimo periodo in quanto non applicabile al procedimento di VIA regionale vigente, che si intende mantenere con gli emendamenti proposti nel seguito, in cui l'integrazione con le procedure autorizzative è contestuale al rilascio del provvedimento di VIA.

4. All'art. 2, comma 1, lettera a), il testo inerente la lettera b-ter) è **soppresso**
5. All'art. 2, comma 1, lettera b), il testo inerente la lettera g), dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs.152/2006 è **sostituito dal seguente:**

"g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del procedimento di VIA di competenza statale gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ai fini del procedimento di VIA di competenza regionale e del procedimento unico di competenza statale, gli elaborati progettuali sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale da contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni richieste."

Motivazioni: La definizione proposta non è corretta con riferimento ai procedimenti di VIA regionali o al procedimento unico statale facoltativo: il livello di dettaglio progettuale deve consentire il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni. Il livello di approfondimento progettuale necessario a tal fine, come definito dal D.Lgs.50/2016, che non modifica nel merito la precedente definizione dell'art. 93, comma 4 del D.Lgs.163/2006, è il progetto definitivo. Per coerenza interna, è soppressa la frase inerente l'art. 20, essendo proposta la soppressione del medesimo art. 20 (fase proposta nel testo di "definizione dei contenuti del progetto")

6. All'art. 2, comma 1, lettera d), nel testo inerente la lettera m), dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs.152/2006, dopo la parola **negativi** è **aggiunta** la parola: **"significativi"** e le parole: **"la procedura"**, sono **sostituite** dalle parole: **"il procedimento"**.
7. All'art. 2, comma 1, lettera e), nel testo inerente la lettera n), dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs.152/2006, le parole: **"la procedura"**, sono **sostituite** dalle parole: **"il procedimento"**
8. All'art. 2, comma 1, lettera f), il testo inerente la lettera o), dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs.152/2006 è **sostituito dal seguente:**

"o) provvedimento di VIA: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento di VIA, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere. Per i procedimenti di VIA di competenza regionale, il provvedimento di VIA, qualora positivo, comprende le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, secondo le previsioni di cui all'art. 25, comma 3;"

Motivazioni: Non si condivide la definizione proposta, altamente riduttiva dei compiti esaustiva della valutazione di impatto ambientale che erano indicati correttamente nella prima parte della lettera b) delle definizioni che è stata soppressa (la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:). Inoltre,



non è richiamata la funzione di coordinamento procedimentale delle VIA regionali o del procedimento unico facoltativo statale, nel cui ambito, qualora sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, si attua il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni. Si propone pertanto una riscrittura della definizione a partire dal testo vigente.

9. All'art. 2, comma 1, lettera g), i testi inerenti le lettere o-ter) e o-quater) sono soppressi

Art. 3 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 6 (Oggetto della disciplina) del D.Lgs.152/2006:

10. All'art. 3, comma 1, le parole: "i commi da 5 a 11", sono sostituite dalle seguenti: "i commi da 5 a 7 e da 9 a 11"

11. All'art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 5 del D.Lgs.152/2006, dopo la parola: "negativi", è aggiunta la parola "significativi"

Motivazioni: è necessario inserire il termine "significativi" per una migliore specificazione della definizione di impatto ambientale negativo, anche in coerenza con la Direttiva 52/2014.

12. All'art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 6 del D.Lgs.152/2006, è soppressa la lettera c)

13. All'art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 7 del D.Lgs.152/2006, alle lettere b) ed e) le parole: "agli allegati II-bis e", sono sostituite dalle parole: "all'allegato"

14. All'art. 3, comma 1, i testi inerenti i commi 8 e 9 del D.Lgs.152/2006, sono soppressi

Motivazioni: Si ritiene necessaria la soppressione della cosiddetta fase di pre-screening, in quanto tale previsione comporterebbe la proceduralizzazione di un momento tipicamente lasciato all'interlocuzione non formale o tramite specifici quesiti tra proponente ed autorità competente. Ciò non osta alla predisposizione di indirizzi specifici da parte del MATTM sugli interventi di modifica di opere esistenti nell'ambito dell'attività ordinaria di elaborazione di linee guida per il proponente e/o per l'autorità competente.

15. All'art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 10 del D.Lgs.152/2006, sono soppressi le parole: " e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile"

16. All'art. 3, comma 1, dopo il testo inerente il comma 10 del D.Lgs.152/2006, è aggiunto il seguente comma 10-bis:

"10-bis Per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile e in attuazione di interventi urgenti di difesa da rischio idrogeologico, l'autorità competente, dopo una valutazione caso per caso, può disporre l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi"

Motivazioni: Si ritiene opportuno lasciare in capo alle Autorità competenti, così come previsto dal vigente D.Lgs.152/2006, la decisione, dopo una valutazione caso per caso, di disporre l'esclusione dei progetti che riguardano la protezione civile e quelli di attuazione di interventi urgenti di difesa da rischio idrogeologico, dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora si ritenga che tale applicazione possa pregiudicare gli obiettivi.

Artt. 4, 5 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 7 (Competenze) del D.Lgs.152/2006:

NDR questi non sono inderogabili salvo l'emendamento n. 10 (inerente comma 9)

Motivazioni generali valide per gli emendamenti inerenti le "competenze":

Riguardo gli articoli 4 e 5 dello Schema di decreto, la riformulazione è necessaria, a fronte delle osservazioni regionali, al fine di armonizzare e semplificare un testo che non si condice



assolutamente, in quanto prevede lo scorporo dell'articolo inerente le competenze, in articoli distinti che trattano da un lato le competenze in materia di VAS, dall'altro quelle in materia di VIA, peraltro mantenendo così accorpati VAS e AIA (livelli diversi e che non si parlano), mentre viene lasciata a parte la VIA, quando il legame è piuttosto tra VIA e AIA che tra l'altro devono essere obbligatoriamente coordinate tra loro in sede regionale.

Si propongono pertanto modifiche volte a conservare, integrando il testo, l'impostazione vigente.

17. All'articolo 26, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: " i commi 3 e 4 dell'articolo 7;"
18. All'art. 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) al comma 3, sono aggiunte, al termine, le seguenti parole: "Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.""
19. All'art. 4, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera a-bis):
"a-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto.""
20. All'articolo 4, comma 1, lettera b), il testo del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs.152/2006 è sostituito dal seguente:
"5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA, adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8, e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

Motivazioni: coordinamento con le previsioni che erano state introdotte con il nuovo art. 7-bis, aggiunto dall'art. 5 dello Schema di decreto che si propone di sopprimere.

21. All'articolo 4, comma 1, sono soppresse le previsioni di cui alle lettere c) e d) e sono sostituite con le seguenti:
"c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis:
"7-bis. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto."
- d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo, ove disponibili:
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;



e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese".

Motivazioni: con la sostituzione delle lettere c) e d), vengono mantenuti da un lato i vigenti commi 6 e 7 dell'art. 7 del D.Lgs.152/2006 in quanto non si ritiene corretto scorporare in sede regionale le previsioni inerenti la competenza in materia di VIA e la competenza in materia di VAS ed AIA, aggiunto un nuovo comma 7-bis e sostituito il vigente comma 8 in modo tale da integrare nell'articolo le disposizioni dei commi 6 e 9 che erano state introdotte con il nuovo art. 7-bis, aggiunto dall'art. 5 dello Schema di decreto che si propone di sopprimere.

22. All'art. 4, comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

"e) Il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 28 a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3. ";

f) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:

"10. Le Regioni disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale.

11. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati."

Motivazioni: si tratta delle previsioni di cui ai commi 7, 8 e 10 che erano state introdotte con il nuovo art. 7-bis, aggiunto dall'art. 5 dello Schema di decreto che si propone di sopprimere.

23. Nel testo dello Schema di decreto proposto è soppresso l'art. 5

Motivazioni: le disposizioni sono state integrate nel testo del vigente art. 7, con le seguenti precisazioni:

le disposizioni del comma 1 sono state soppresse, in quanto inerenti al più le "finalità"

le disposizioni di cui al comma 2 sono state integrate nell'art. 7, comma 3 vigente

le disposizioni di cui al comma 3 sono confluite nella riscrittura dell'art. 7, comma 4 vigente

le disposizioni di cui al comma 4 sono state integrate nell'art. 7, comma 5 vigente

le disposizioni di cui al comma 5 sono nell'art. 7, comma 6 vigente

le disposizioni di cui al comma 6 sono nel nuovo comma 7-bis dell'art. 7,

le disposizioni di cui al comma 7 sono confluite nella riscrittura dell'art. 7, comma 9 vigente

le disposizioni di cui al comma 8 sono nel nuovo comma 10 dell'art. 7

le disposizioni di cui al comma 9 sono confluite nella riscrittura dell'art. 7, comma 8 vigente

le disposizioni di cui al comma 10 sono nel nuovo comma 11 dell'art. 7

Art. 6 dello Schema di decreto - Emendamenti Inerenti l'articolo 8 del D.Lgs.152/2006:



24. All'articolo 6, comma 1, dopo il testo del comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs.152/2006 è inserito il seguente comma 2-bis: " Per le valutazioni di impatto ambientale per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato, tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale, dalle regioni e dalle province autonome interessate. La partecipazione delle regioni e delle province autonome è finalizzata al coordinamento delle attività istruttorie e di valutazione in un'ottica di semplificazione dei procedimenti e di contenimento delle spese favorendo la loro partecipazione con modalità organizzative adeguate e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e comunicazione."

Motivazioni: Occorre integrare la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con il rappresentante regionale/provinciale per i progetti di interesse regionale, valutando, inoltre, quale peso debba essere attribuito alle singole regioni in fase di espressione del parere. Importante, ai fini della semplificazione e riduzione dei costi, rendere possibile anche il ricorso all'istituto della delega per i rappresentanti territoriali.

25. All'articolo 6, comma 1, nel testo del comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs.152/2006, le parole: ", previa designazione di otto unità da parte del Ministro della salute, individuate nei ruoli di competenza del proprio Dicastero o dell'Istituto superiore di sanità; i rimanenti componenti del Comitato", sono sostituite dalla parola "e" e, dopo le parole: "Amministrazioni pubbliche", sono inserite le parole: "Ministero della salute, ",

Art. 7 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 10 del D.Lgs.152/2006:

26. All'articolo 26, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: " I commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10;"

27. All'art. 7, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti lettere b-bis) e b-ter):

"b-bis) il comma 1-bis è spostato dopo il comma 2, assumendo la nuova numerazione 2-bis, e nel relativo testo, le parole: "Nei casi di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "Nei casi di cui al comma 2"; il comma 1-ter è spostato dopo il comma 2, assumendo la nuova numerazione 2-ter, e nel relativo testo, le parole: "di cui al comma 1-bis" sono sostituite dalle parole: "di cui al comma 2-bis";

"b-ter) Nel testo del comma 2, le parole: "il comma 1-bis" sono sostituite dalle parole: "il comma 2-bis".

Art. 8 dello Schema di decreto - principali emendamenti inerenti l'articolo 19 del D.Lgs.152/2006:

28. L'art. 8 è così modificato:

- a. All'art. 8 comma 1, dopo la "presente decreto" è inserito "l'elenco delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto" e dopo "avvenuto pagamento" è inserito "degli oneri istruttori, ove previsti".

Motivazioni: è stato previsto l'inserimento dell'elenco di tutte le Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati, come indicati dal proponente.

- b. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis: "1bis. Entro 20 giorni dal deposito dell'istanza, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 o delle disposizioni regionali e delle province autonome. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la regolarizzazione dell'istanza, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione richiesta o qualora la stessa risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità competente di procedere all'archiviazione."



Motivazioni: laddove per l'attivazione della verifica di assoggettabilità si chiede la sola trasmissione dello studio preliminare ambientale, si rileva la necessità di ben chiarire i contenuti del progetto che devono andare a costituire tale studio, allo scopo di limitare l'aleatorietà della valutazione che la mancanza di disponibilità degli elementi di un progetto vero e proprio potrebbe introdurre. Pertanto, si è proposta la modifica dell'allegato IV, con l'inserimento dei commi 1, 2 e 3 ove sono dettagliati i documenti tecnici necessari da inserire nello studio preliminare ambientale, ai fini della valutazione e adozione provvedimento di verifica.

- c. Dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis: Per ragioni di segreto Industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte dello studio preliminare ambientale, nel qual caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito agli elaborati progettuali e ai connessi impatti ambientali. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. *Motivazione: Si ritiene opportuno mantenere la possibilità che l'autorità competente contemperì il diritto alla segretezza con il diritto alla informazione/partecipazione*
- d. Dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis: Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

*Motivazioni: Occorre mantenere la possibilità di presentare osservazioni da parte del pubblico, conservando la medesima tempistica del vigente decreto legislativo 152/2006. Tutto ciò anche nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014. Tutto ciò anche nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014 che nei vari considerando (per. es. dal 17** al 21*) considera la partecipazione parte della strategia Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, inoltre, nel considerando 36** considera che le valutazioni si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole in funzione della complessità, senza che le scadenze compromettano in alcun caso il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente nonché l'effettiva partecipazione del pubblico.*

- e. Al comma 6 le parole "60 giorni" sono sostituite con "90 giorni".

Motivazioni: Si ritiene necessario mantenere la tempistica già prevista nel vigente decreto legislativo 152/2006, ossia il termini di novanta giorni per l'adozione del provvedimento di verifica. Detto termine, peraltro, è coerente con quanto stabilito dalla Direttiva 52/2014 che all'art. 2, comma 6 recita "Gli stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie (...). In casi eccezionali...l'autorità competente può prorogare tale termine...".

- f. Il comma 7 è modificato come segue: Dopo le parole "procedimento di VIA" sono inserite "nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA esplicita le motivazioni"; le parole "ove richiesto dal proponente" sono sostituite da "ove opportunamente descritte dal proponente nella documentazione presentata"; la frase "specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi, è sostituita da: "specifica le eventuali misure previste per evitare o prevenire effetti negativi significativi sull'ambiente, impartendo le conseguenti prescrizioni".

Motivazioni: L'Autorità competente deve sempre poter impartire prescrizioni anche riprendendo quelle eventualmente opportunamente descritte dallo stesso Proponente (L'art. 4, comma 5 della Direttiva usa il verbo "proporre" e non "richiedere", con riferimento esplicito e diretto a quanto affermato nel precedente comma 4, laddove



sono date indicazioni sulla documentazione che il proponente deve fornire per la fase di verifica: "Il committente può anche fornire una descrizione delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente".

- g. Il comma 11, che prevede la perentorietà dei termini, è soppresso.

Motivazione: Si propone la soppressione del comma in quanto la previsione della perentorietà del termine non appare dirimente ai fini della semplificazione, in quanto potrebbe anche derivarne un incremento significativo del numero dei progetti sottoposti alla VIA per mero timore dello scadere del termine, anche quando con un maggiore approfondimento si potrebbe pervenire a una non assoggettabilità. Tutto ciò anche a vantaggio del proponente che non dovrebbe farsi carico di una nuova procedura più complessa e costosa.

Art. 9 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 19 del D.Lgs.152/2006

29. Nello Schema di decreto è soppresso l'art. 9.

Motivazione: Con tale articolo si prevede un ulteriore procedimento, non previsto dalla Direttiva 52, per definire la necessità di una VIA in alternativa o in aggiunta alla procedura di verifica di assoggettabilità. Il risultato finale sarebbe un complessivo aggravio degli adempimenti burocratici a svantaggio del processo di semplificazione. Non si condivide la previsione di un possibile confronto con l'autorità competente in materia di VIA sui livelli di approfondimento progettuale necessari che sono di competenza di altri attori del processo. Inoltre tale previsione potrebbe anche configurarsi come una duplicazione della fase di definizione dei contenuti del SIA_Scoping (art.21 sostituito dall'art. 10 del decreto in esame).

Art. 10 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 21 del D.Lgs.152/2006:

30. L'art. 10 è così modificato:

- a. All'art. 10, comma 1, è inserito, dopo le parole "gli elaborati progettuali" , le seguenti frasi: "un'analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Trasmette, inoltre, l'elenco delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto e delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio dell'intervento proposto."

Motivazione: Si ritiene necessario indicare con un maggior dettaglio la documentazione che il proponente deve consegnare, unitamente all'elenco delle Amministrazioni da coinvolgere anche ai fini autorizzativi. Ciò corrisponde anche ad una maggiore responsabilizzazione del proponente che allo stesso tempo contribuisce alla semplificazione dell'iter tecnico-amministrativo.

- b. All'art. 10, comma 3, il termine "trenta giorni" è sostituito con "sessanta giorni".

Motivazione: Si ritiene necessario ripristinare il termine di sessanta giorni, già previsto dal vigente D.Lgs.152/2006, al fine di consentire una istruttoria completa da parte della autorità competente, anche a garanzia della tutela del bene pubblico ambiente. La Direttiva 52/2014 per la semplificazione, ritiene che le valutazioni debbano



condotte in tempi ragionevoli. Il termine di sessanta giorni, ormai consolidatosi nell'esperienza delle regioni e province autonome, è ragionevole e congruo.

Artt. 12 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti Inerenti l'articolo 23 del D.Lgs.152/2006:

31. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, alla lettera f), le parole: "del contributo di cui all'articolo 33" sono sostituite dalle parole: "degli oneri istruttori di cui all'art. 33 o previsti nelle norme regionali e delle province autonome"
32. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, dopo la lettera f), è inserita la seguente lettera g):
"g) l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti nulla osta e assenti comunque denominati, richiesti al fine della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, indicando gli atti autorizzativi eventualmente già acquisiti."
33. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:
"2.bis) Le Regioni, nell'ambito della propria disciplina, possono definire le categorie di opere per cui deve essere prevista la trasmissione, da parte del Proponente, della valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle citate linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute. E' fatta salva la possibilità, per le medesime Regioni, qualora ritenuto necessario in fase di istruttoria, di richiedere la VIAS per qualsiasi tipologia di progetto sottoposto a VIA."
34. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, nel testo del comma 3, dopo le parole: "istanza di VIA", sono aggiunte le parole: " inerente progetti di competenza statale, oppure entro 30 giorni nel caso di progetti di competenza regionale; ", le parole: "del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33", sono sostituite dalle parole: "degli oneri istruttori"; la parola: "perentorio" è soppressa; dopo le parole: "trenta giorni", sono aggiunte le parole: ", eventualmente prorogabile su richiesta del proponente in caso di particolare complessità della documentazione integrativa" e, al termine, sono aggiunte le parole: " E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine, non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della relativa complessità."

Motivazione: Emendamento inderogabile relativamente al ripristino del termine di 30 giorni per la verifica della completezza documentale a cura dell'autorità competente, al fine di garantire la qualità dell'attività di controllo. Si ritiene opportuno, inoltre, ripristinare per il proponente la possibilità di richiedere una proroga per la consegna delle integrazioni, da valutarsi e concedere in ragione della complessità delle medesime. La proroga, nel caso di integrazioni di merito particolarmente rilevanti, nell'ambito del procedimento avviato, consente alla autorità competente in materia di VIA e ai soggetti titolari del rilascio degli atti autorizzativi (da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento), di non vanificare l'attività amministrativa già svolta e al proponente di evitare l'archiviazione con conseguente rinnovo dell'istanza.

35. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis:
"3.bis. Nel caso di presentazione di istanze di VIA inerenti progetti di competenza regionale, la verifica di completezza della documentazione depositata dal proponente è effettuata dall'autorità competente di concerto con i soggetti titolari del rilascio degli atti autorizzativi da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, per i profili di rispettiva competenza."



Motivazioni: si ritiene utile specificare le modalità di verifica della completezza della documentazione presentata che non può essere in capo alla sola autorità competente ma deve essere svolta di concerto con i soggetti titolari della funzione di rilascio degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, analogamente a quanto previsto al nuovo articolo 27, comma 5, introdotto dall'art. 16 dello schema di decreto in esame.

All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, al comma 4 sono aggiunte, al termine, le seguenti parole: "Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, di cui al comma 1, lettera e), decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA."

36. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

"5. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte del progetto e dello studio di impatto ambientale, nel qual caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito agli elaborati progettuali e ai connessi impatti ambientali. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia"

Motivazioni: Si ritiene opportuno ripristinare la possibilità per l'autorità competente contemperare il diritto alla segretezza con il diritto alla informazione/partecipazione, valutando se accogliere o meno la richiesta del proponente di riservatezza su parti della documentazione in relazione al segreto industriale, prevedendo, altresì, la consegna di documentazione da rendere pubblica.

Art. 13 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 24 del D.Lgs.152/2006:

37. All'art. 13, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 24 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, al comma 1, le parole: " dato contestualmente specifico avviso al pubblico" sono sostituite dalle parole: " data contestuale notizia" e le parole: "Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA" sono soppresse.
38. All'art. 13, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 24 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, al comma 2, le parole: "è pubblicato a cura" sono sostituite dalle parole: "di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), pubblicato nel sito web".
39. All'art. 13, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 24 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, al comma 3, le parole: "Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti." sono sostituite dalle parole: "Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e valutazioni pervenute. Entro il medesimo termine, per via telematica, oppure entro il termine stabilito in sede di conferenza di servizi, ove indetta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 25, comma 3, oppure ai sensi dell'art. 27, comma 8, sono acquisiti, i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4."

Motivazione: l'inciso inerente la CdS è necessario perché in caso di procedimenti di VIA regionale e di procedimento unico statale, l'acquisizione dei pareri avviene in sede di CdS, consentendo l'opportuno e necessario coordinamento



40. All'art. 13, dopo il comma 4, è inserito il comma 4-bis. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel sito web della documentazione di cui al comma 1. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine perentorio stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità. *Motivazione: Necessità di esplicitare la possibilità per l'autorità competente di richiedere integrazioni nel termine richiamato*
41. All'art. 13, dopo il comma 4, è inserito il comma 5. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni o di integrazioni da parte del proponente, si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i trenta giorni successivi, stabilisce un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza motivata del medesimo proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Motivazione: Si ritiene necessario reintrodurre termini congrui e la possibilità di concedere, previa valutazione dell'autorità competente, una proroga al proponente per la consegna delle integrazioni. Tutto ciò anche nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014 per la quale le valutazioni si devono svolgere entro un lasso di tempo ragionevole in funzione della complessità, senza che le scadenze compromettano in alcun caso il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente.

Art. 14 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 25 del D.Lgs.152/2006:

42. All'art. 14, comma 1 dopo le parole "ricevuti a norma degli articoli 24 e 32" è inserito: "nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni e/o province autonome interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale ovvero entro quarantacinque dalla presentazione di eventuali modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita"; inoltre, dopo la frase "Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti" è soppresso l'inciso "ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto". *Motivazioni: La riformulazione è motivata dalla necessità di dare la giusta evidenza al parere delle regioni e/o province autonome che necessita di una istruttoria complessa e qualificata anche in ragione del coinvolgimento degli attori territoriali locali, prevedendo che lo stesso sia espresso entro il termine di 90 giorni.*
43. All'art. 14, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 25 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- 3. Nel caso di progetti di competenza regionale, il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comprende tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. A tal fine, l'autorità competente indice apposita conferenza di servizi, convocata secondo le modalità e con i termini di cui all'art. 14, comma 4, della legge 241/1990. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il**



prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori sessanta giorni, dando comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5bis.

Motivazioni: Si ritiene necessario ripristinare il termine vigente di 90 giorni dalla conclusione della fase di consultazione per l'adozione del provvedimento di VIA, nonché disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento di VIA in uno specifico comma dell'articolo del D.Lgs.152/2006 piuttosto che nel testo dell'art. 14, comma 4 della legge 241/1990, che si intende mantenere nella versione attualmente vigente. La riformulazione del comma è necessaria per non stravolgere l'attuale assetto del procedimento di VIA regionale sia come termini procedurali a disposizione dell'autorità competente in materia di VIA, sia come modalità di attuazione del coordinamento dei procedimenti autorizzativi ivi previsto; inoltre, tale formulazione consente di mantenere all'interno del D.Lgs.152/2006 la disciplina del procedimento di VIA di competenza regionale, lasciando all'art. 14, comma 4 della legge 241/1990, così come modificato dalla legge 127/2016, unicamente la definizione delle modalità e dei termini di convocazione della conferenza inerente i procedimenti di VIA regionali, in deroga ai principi generali della legge 241/1990.

44. All'art. 14, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 25 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

3bis. Qualora non sia possibile, entro i termini previsti, il rilascio coordinato dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 3, la conferenza di servizi prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento di VIA.

Motivazioni: il nuovo comma 3-bis proposto, consente, in casi particolari, non inerenti patologie del procedimento ma conseguenti a vincoli legislativamente previsti, il coordinamento degli atti autorizzativi anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento finale di VIA secondo modalità stabilite caso per caso dalla stessa conferenza di servizi. In tal modo, si rende effettivamente possibile il rilascio in tempi certi di tutti i provvedimenti autorizzativi

45. All'art. 14, il comma 8, relativo alla perentorietà dei termini, è soppresso. *Motivazione: Nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014, le valutazioni si devono svolgere entro un lasso di tempo ragionevole in funzione della complessità, senza che le scadenze compromettano in alcun caso il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente.*

46. All'art. 15, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 26 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, non sottoposti al procedimento unico di cui all'art. 27, il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

Motivazioni: emendamento necessario per circoscrivere correttamente il campo di applicazione unicamente ai procedimenti statali ordinari, attuati senza coordinamento dei procedimenti autorizzativi.

47. All'art. 16, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 27 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, nel testo del comma 1, le parole: "per consentire all'autorità competente la compiuta istruttoria", sono sostituite dalle parole: "per consentire alle amministrazioni interessate la compiuta istruttoria"

48. L'art.18, comma 3, è soppresso.

Motivazione: Si ritiene necessario sopprimere tale articolo che consente addirittura la prosecuzione dei lavori che il proponente abbia avviato in violazione della Direttiva VIA che stabilisce la preventiva valutazione degli impatti rispetto alla autorizzazione alla realizzazione dei lavori per tipologie definite di opere. In pratica, allorché sia accertata la violazione della normativa VIA, viene prevista l'attivazione di un procedimento postumo di valutazione



attribuendo all'autorità competente la responsabilità di stabilire se, anche in funzione dell'eventuale danno (da calcolare con quali parametri???), possano addirittura proseguire i lavori, eventualmente da demolire in caso di esito negativo della valutazione. Questa previsione implica un ingiustificato dispendio di risorse umane e materiali della P.A. a fronte di una violazione posta in essere dal proponente inadempiente che, peraltro, risulta passibile, ai sensi del successivo comma 4, di sanzioni non adeguate

49. L'art. 18, comma 4 e comma 5 vanno modificati prevedendo che le sanzioni siano proporzionate al valore complessivo del progetto anche nel rispetto dei principi della Direttiva 52/2014 che, per esempio al considerando 38**, stabilisce che "...le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive".
50. All'art. 22, con riferimento al testo del nuovo II-bis, si chiede la soppressione della previsione del nuovo allegato II- bis. *Motivazione: come ampiamente spiegato in premessa nel presente documento, si ritiene che sia necessaria la soppressione dell'intero allegato IIbis in quanto il testo dello schema non appare pienamente in linea con i criteri stabiliti dalla legge di delegazione (n.114 del 2015) perché prevede l'attrazione nella sfera di competenza dello Stato della valutazione ambientale di progetti di infrastrutture che attualmente viene svolta dalle Regioni e dalle Province autonome (impianti eolici, acquedotti, strade extraurbane secondarie, piccoli porti, ecc.), a cui compete, inoltre, il rilascio dei titoli abilitativi. La soluzione di trasferire al livello statale molte categorie di opere non tiene neanche nella debita considerazione i criteri generali che dovrebbero dettare l'attuazione del diritto europeo, così come descritti dall'art. 32 della legge 234/2012, che, al comma 1, lettera g), recita: "quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili". Va anche sottolineato, sotto questo aspetto, che il D.Lgs.112/98, conferiva funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, prevedendo all'art. 71 un riparto di competenze in materia di valutazione di impatto ambientale tuttora attuale, che fa paventare un eccesso di delega negli articoli del decreto che ampliano il catalogo dei progetti di competenza statale, visto che tale trasferimento non rientrava tra gli obiettivi della delega.*
51. All'art. 22, comma 5, con riferimento al testo del nuovo Allegato IV-bis (Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19), il testo del punto 1. è sostituito dal seguente: "1. Descrizione del progetto, attraverso specifiche relazioni ed elaborati grafici, redatti da tecnici abilitati, comprendente:
- a) relazione tecnica illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione;
 - b) schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
 - c) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate, direttamente e indirettamente, corredata di adeguato elaborato cartografico in cui sono evidenziate le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia."

Motivazioni: La modifica dell'allegato IV, con in particolare la proposta di modifica al punto 1, è necessaria per dettagliare i documenti tecnici necessari da inserire nello studio preliminare ambientale, ai fini di rendere efficace e concreta l'istruttoria del procedimento di verifica di assoggettabilità, limitando l'aleatorietà della valutazione che la mancanza di



disponibilità degli elementi di un progetto vero e proprio potrebbe introdurre. (si vedano anche le motivazioni agli emendamenti inerenti l'art. 8 comma 1 dello Schema di decreto).

52. All'art. 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente; il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 16 del presente decreto."

Motivazione: Si propone riformulazione dell'articolo, prevedendo la soppressione del periodo indicato, volto a consentire al privato di chiedere "l'applicazione al procedimento in corso della nuova disciplina" (ferma restando l'applicazione della previgente ai procedimenti in corso) che sembrerebbe poter confliggere con i principi generali in materia di jus superveniens e norme transitorie. Appare complesso e non teso alla semplificazione coniugare l'applicazione delle nuove disposizioni a procedimenti amministrativi già in corso.

53. All'art. 23, il comma 3 è sostituito dai seguenti commi 3, 3-bis e 3-ter:

"3. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'articolo 7bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto. Decorso inutilmente detto termine, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti se già conformi allo stesso. *Motivazione: Si ritiene necessario eliminare la perentorietà del termine di adeguamento e richiamare le disposizioni del vigente decreto legislativo 152/2006 relativamente alla diretta applicazione del presente decreto.*

3bis. Le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 3, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve le potestà delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le esercitano nel rispetto dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione e provvedono all'attuazione della normativa dell'Unione europea, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. *Motivazione: Si ritiene necessario tenere in debito conto le prerogative di specialità delle regioni e province autonome.*

3ter. Le Regioni che non abbiano ancora adeguato la propria disciplina ai principi stabiliti dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, adeguano i propri ordinamenti, anche adottando le opportune misure organizzative, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedono affinché gli atti autorizzativi in materia ambientale vengano compresi nel provvedimento di VIA, secondo le modalità disciplinate dall'art. 25, comma 3."

Motivazione: Si ritiene necessario prevedere, anche nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà, un congruo termine per consentire l'attuazione in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127.

54. All'art. 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "articolo 23, comma 4", sono sostituite dalle parole: "articolo 23, comma 3" e le parole: "articolo 26, comma 1", sono sostituite dalle parole: "articolo 25, comma 3".



Motivazione: non è compito della legge 241/1990 definire i contenuti del procedimento unico di VIA di competenza regionale, questi devono essere definiti nell'ambito dalla legge 152/2006; l'articolo 14, comma 4 della legge 241/90, così come modificato dalla legge 127/2016, deve continuare a definire le modalità e i termini di convocazione della conferenza per i procedimenti di VIA regionali, in deroga ai principi generali. L'opzione di mantenimento dell'attuale art. 14, comma 4, della L. 241/90 è strettamente legata anche all'inserimento nel D.Lgs.152/2006 dell'art. 23, comma 3ter, sopra proposto (come da decisione assunta nella riunione politica del 19 aprile 2017).

Si riporta la seguente posizione conservata da alcune Regioni in relazione al procedimento unico, nonostante la posizione maggioritaria assunta nella riunione politica del 19 aprile 2017: Lazio, Puglia, Molise, Marche, Calabria richiedono che sia prevista la facoltà per il proponente di optare tra VIA semplice e Procedimento unico ambientale, in analogia a quanto previsto per la VIA Nazionale. Anche il Veneto ritiene ragionevole la proposta soprattutto in relazione alla possibilità di conservare la facoltà di scelta per il proponente, come previsto a livello statale. Questa opzione, inizialmente avanzata dalla stessa Regione Sardegna, è dalla medesima ritenuta auspicabile qualora non venisse accolta la proposta di cui all'art. 23, comma 3ter.

55. All'art. 26, il comma 1, lettera a), sono soppresse le parole:

"il comma 2 dell'articolo 4; la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5; i commi 3 e 4 dell'articolo 7; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10" e le parole: "; le lettere c), h), l), z) e ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell'Allegato IV alla parte seconda"



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1974, n. 614, recante "Misure della delega di cui al n. 1 del l. 23 luglio 1973, n. 302";	
VISTI gli articoli 1, 3 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 361, recante "Norme generali dell'attuazione del decreto 289 approvati dalla Commissione parlamentare";	
VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Norme concernenti la organizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 37";	
VISTI gli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di caccia (Fondo A)";	
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei cani catturati e del prelievo, di cui all'articolo 10 della legge 4 luglio 2002, n. 137";	
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2004, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";	
VISTI gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante "Riassetto della struttura in materia di caccia e coltivazione della fauna protettiva, a norma dell'articolo 27, comma 23, della legge 28 luglio 2009, n. 59";	
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante "Misure della delega 2009/1/CE in materia di sostegno globale del bilancio di bilancio di bilancio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2006/12/CE, 2006/70/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006";	
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizione in materia di inquinamento e incompatibilità di usi in materia di inquinamento ambientale e presso gli enti privati in materia di inquinamento di acque dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";	
VISTO l'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 107, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE relativa al controllo del dolore di animali di laboratorio con sottile partecipazione";	
VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2004, n. 90, recante "Misure straordinarie per l'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 23 maggio 2004, n. 90, recante "Misure straordinarie per l'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 23 maggio 2004, n. 90, recante "Disposizioni in materia di caccia applicata, in tema di attuazione e l'effettuazione temporanea del rinvio alla regione Campania e abozioni di procedura civile", convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2004, n. 123;	
VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni in materia di caccia applicata, in tema di attuazione e l'effettuazione temporanea del rinvio alla regione Campania e abozioni di procedura civile", convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2014, n. 119;	
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1984, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la compilazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, l. 8 luglio 1968, n. 349, adottata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30 agosto 1982, n. 377";	
VISTO l'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, recante "Adozione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a biomasse rinnovabili diversi dai bioreattori";	
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante "Linee guida per la verifica di compatibilità e valutazione di impatto ambientale dei progetti di intervento della regione e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 119";	
VISTA la deliberazione deliberativa del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...	
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stata espressa parere del ...	
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;	
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...	
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il parere favorevole degli altri ministri della competenza internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'energia e del territorio, il Ministro della salute e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dello sviluppo economico;	
E. M. A. N. A.	
Il presente decreto legislativo:	



<p>Articolo 1</p> <p><i>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 2008, n. 152</i></p>	<p>1. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 2008, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:</p> <p>"b) la valutazione ambientale dei progetti individuali, descrittivi e valutati, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli impatti ambientali, intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) popolazione e salute umana; 2) biodiversità, con parti che menzionano alla guida e agli habitat protetti la voce della direttiva 92/100/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 3) territorio, suolo, acqua, aria e clima; 4) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 5) clima (emissioni e livelli di cui al decreto 14 e c.); 6) vulnerabilità del progetto rispetto a rischi di gravi incidenti e catastrofi, la riduzione di cui è di cui al decreto 14 e c.); <p>A l'articolo 2</p> <p><i>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 2008, n. 152</i></p> <p>1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2008, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:</p> <p>"b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo comprendente, secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente</p>
---	---



<p>Articolo 4 (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 87)</p>	<p>1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 87, come approvato in sede di modifica:</p> <p>a) la lettera dell'articolo 7 sostituisce della seguente:</p> <p>"Completata in materia di VAS e di ANA,</p> <p>2. Sono soppressi a VIA in sede statale i progetti di cui all'articolo 11 del presente decreto.</p> <p>4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV del presente decreto.</p> <p>5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA, adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8, e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di ANA è rilasciato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p>10) Il comma 7 è sostituito del seguente:</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>11) Il comma 8 è sostituito del seguente:</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>12) Il comma 9 è sostituito del seguente:</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>13) Il comma 10 è sostituito del seguente:</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>14) Il comma 11 è sostituito del seguente:</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>15) Il comma 12 è sostituito del seguente:</p>	<p>SOPPRIMERE</p>

Dopo il comma 7, è inserito il seguente comma 7-bis:



<p>7-bis. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confluenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto.</p>	
<p>Il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo, ove disponibili: a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale; b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV; c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA; d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale; e) somme generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le somme degli effetti sulle piccole e medie imprese.</p>	
<p>Il comma 9 è sostituito dal seguente: 9. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni assistono che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 28 a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3.</p>	
<p>Dopo il comma 9 sono inseriti i commi seguenti III e II: 10. Le Regioni disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale.</p>	
<p>11. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2011, che modifica la direttiva 2003/35/CE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p>	
<p>Articolo 5 SOP PRIME</p>	
<p>Il comma 7 del presente decreto è abrogato. Dopo l'articolo 7 del presente decreto è aggiunto il seguente: " Articolo 7-bis</p>	
<p>Completare la parte di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA 1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del presente decreto.</p>	



<p>(Allegato all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p>	<p>1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Conferimento delle procedure di VIA, IVA, Verifica di compatibilità e VIA, Verifica di fattibilità e autorizzazione degli interventi";</p>	<p>b) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p>	<p>"1. Per i casi di progetti per i quali il verifico di compatibilità e VIA, l'autorizzazione, la verifica di fattibilità e la verifica di compatibilità e VIA, la verifica di fattibilità e l'autorizzazione degli interventi sono procedimenti di verifica, l'area di competenza è il territorio di competenza del progetto e VIA";</p>	<p>2. La rubrica è sostituita dalla seguente: "SOPPRIMERE";</p>	<p>SOPPRIMERE</p>	<p>SOPPRIMERE</p>	<p>2. Le regioni assicurano che per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrativa ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrativa ambientale, le disposizioni regionali possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 2-bis del presente articolo.</p>	<p>2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-series e 29-septies del presente decreto. Quando la documentazione prodotta risulta incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.</p>	<p>2-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 2-bis sono rinnovate e riassegnate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quadragesies.</p>																<p>1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, l'elenco delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto, nonché copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori ove previsti.</p>	<p>1bis. Entro 20 giorni dal deposito dell'istanza, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione nonché l'avvenuto pagamento dei</p>
---	--	---	---	--	---	-------------------	-------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p>centrato dovuto ai sensi dell'articolo 33 o delle disposizioni regionali e delle province autonome. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la regolarizzazione del materiale, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione richiesta o qualora la stessa risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità competente di procedere all'archiviazione.</p>	
<p>2. Lo studio preliminare ambientale, ad esito della verifica di cui al comma precedente, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente, esclusi, su iniziativa richiesta del proponente, eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente. 2 bis. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte dello studio preliminare ambientale, nel qual caso il proponente allega una dichiarazione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito agli elaborati progettuali e ai connessi impianti ambientali. L'autorità competente, verificata le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta sopponendo l'interesse alla riservatezza con l'accesso pubblico all'informazione. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.</p>	<p>3. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, come indicati dal proponente, ed eventualmente opportunamente integrati dall'Autorità competente, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. 3 bis. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.</p>
<p>4. L'autorità competente, nei successivi quarantacinque giorni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili effetti negativi significativi sull'ambiente.</p>	<p>5. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul sito web della documentazione di cui al comma 1. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni, non prorogabili. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine perentorio stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.</p>
<p>6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro novanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della documentazione di cui al comma 1, ovvero entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. In tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.</p>	<p>7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettarlo il progetto al procedimento di VIA, nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA esplicita le motivazioni alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove opportunamente descritte dal proponente nella documentazione presentata, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le eventuali misure previste per evitare o prevenire effetti negativi significativi sull'ambiente, impartendo le conseguenti prescrizioni.</p>
<p>7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettarlo il progetto al procedimento di VIA, nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA esplicita le motivazioni alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove opportunamente descritte dal proponente nella documentazione presentata, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le eventuali misure previste per evitare o prevenire effetti negativi significativi sull'ambiente, impartendo le conseguenti prescrizioni.</p>	<p>8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto è da considerare assoggettabile al procedimento di VIA, il proponente deposita il progetto di VIA, con allegato V, presso l'Ufficio Provinciale di cui al comma 1, entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul sito web della documentazione di cui al comma 1, ovvero entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. In tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.</p>



<p>Per i progetti ammessi all'elenco IAB, e nell'ambito IV, che non sono stati ammessi alla procedura di autorizzazione VIA o alla procedura di autorizzazione VIA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2011, n. 14.</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>10. Il provvedimento di verifica di compatibilità a VIA, compresa la motivazione, è pubblicato integralmente sul sito web del territorio competente.</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>11. Il verbale per il rilascio del provvedimento di verifica di compatibilità a VIA è redatto in formato elettronico e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 112, del 18 giugno 2008, n. 112.</p>	<p>SOPPRIMERE inasprimento</p>
<p>Articolo 9</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>Chiusura dell'articolo 20 del decreto legislativo 2 aprile 2008, n. 112</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>L. l'articolo 20 del decreto legislativo 2 aprile 2008, n. 112, è contenuta nel seguente:</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>Articolo 20</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>Definizione del livello di dettaglio degli elaborati proposti ai fini del procedimento di VIA</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire le posizioni da adottare per la predizione dello studio di impatto ambientale, i contenuti del progetto, la pianificazione territoriale e urbanistica, gli elaborati progettuali, un'analisi relazionale, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storici culturali, presenti nell'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustri il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Trasmette, inoltre, l'elenco delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto e delle autorizzazioni, anesse, concessioni, licenze, patenti, nulla osta e assenti comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio dell'intervento proposto.</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>Articolo 18</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>Chiusura dell'articolo 22 del decreto legislativo 2 aprile 2008, n. 112</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>1. L'articolo 21 del decreto legislativo 2 aprile 2008, n. 112, è contenuta nel seguente:</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>Articolo 21</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire le posizioni da adottare per la predizione dello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e la metodologia da adottare per la predizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, la studio professionale ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustri il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>2. La determinazione di cui al comma 1, nella versione del coperto del sopralluogo, illustra i contenuti del progetto, e pubblica e viene consultata sul sito web dell'autorità competente. L'autorità competente pubblica integralmente sulla propria pagina web, l'elenco delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto proposto.</p>	<p>SOPPRIMERE</p>



<p>3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorità competente si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.</p>	
<p>Articolo 11</p>	
<p>(Integrazione all'articolo 22 del decreto legislativo 7 aprile 2001, n. 152)</p>	
<p>1.1. Articolo 22 del decreto legislativo 7 aprile 2001, n. 152, è sostituito dal seguente:</p>	
<p>"Articolo 22</p>	
<p>(Studio di impatto ambientale)</p>	
<p>1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'articolo 21 del presente decreto, e deve essere approvato dalla autorità competente a seguito della fase di consultazione della dotazione dei contenuti di cui all'articolo 21.</p>	
<p>2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti necessari alla sua validità.</p>	
<p>3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno i seguenti contenuti:</p>	
<p>a) una descrizione del progetto, con i dati e informazioni relative alla sua ubicazione e estensione, alle sue dimensioni ed altri suoi caratteristiche peculiari;</p>	
<p>b) una descrizione dei possibili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;</p>	
<p>c) una descrizione della misura prevista per evitare, prevenire e ridurre, o, eventualmente, compensare i possibili impatti ambientali negativi;</p>	
<p>d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adozione di progetto ad esse non economicamente giustificata, seppur l'alternativa zero, con indicazione della ragione prevalente alla base dell'opzione scelta, premiato la considerazione gli impatti ambientali;</p>	
<p>e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include la responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;</p>	
<p>f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'articolo 17, relativa alla sostenibilità paesistica di un progetto specifico e di un'attività di progetto o dei lavori correlati che possono avere un impatto significativo;</p>	
<p>4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una tavola delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine esecutivo di leggere comprensibile da parte del pubblico al momento di pubblicazione;</p>	
<p>5. Per garantire la completezza e la qualità delle studio di impatto ambientale e degli altri relativi documenti per l'implementazione della fase di valutazione, il proponente:</p>	
<p>a) forma parte della commissione e dei comitati di valutazione disponibili, formati da loro responsabili predefiniti e rilevanti in occasione di attività di valutazione, sottinteso a risposta, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;</p>	
<p>b) ha facoltà di accedere ai dati e alle procedure informatiche disponibili presso le pubbliche amministrazioni, con tutto quanto disposto dalla normativa vigente in materia;</p>	
<p>c) non può l'opposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti senza averne il preventivo consenso da esperti che partecipano allo studio di impatto ambientale.</p>	



<p>della verifica di cui al comma precedente. L'autorità competente comunica per via telematica a tutti le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, come indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 23, comma 1.</p> <p>Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, di cui al comma 1, lettera e), decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.</p>	<p>impatti ambientali, è pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma precedente. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, come indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 23, comma 1.</p> <p>Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, di cui al comma 1, lettera e), decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.</p>
<p>Articolo 15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2004, n. 152, a sanzione del seguente:</p> <p>1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2004, n. 152, è sostituito dal seguente:</p> <p>*Articolo 24</p> <p>(Comunicazione del pubblico, esplicitazione dei pareri e consultazione ambientale)</p> <p>1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di pubblica utilità, l'autorità competente, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), pubblica sul sito web dell'autorità competente, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 291, l'elenco delle comunicazioni sul sito web dell'avviso al pubblico discusso (recati per lo costruttore, la progettante e il richiedente) e l'elenco del provvedimento di VIA.</p>	<p>5. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte del progetto e dello studio di impatto ambientale, nel qual caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito agli elaborati progettuali e ai connessi impatti ambientali. L'autorità competente, verificata le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta sopponendo l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere data contestuale notizia sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 291.</p>	<p>1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere data contestuale notizia sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 291.</p>
<p>2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente e deve indicare almeno:</p>	<p>2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), pubblicato nel sito web dell'autorità competente, deve indicare almeno:</p>
<p>3) Il progetto, la descrizione del progetto e la tipologia di procedure autorizzative autorizzate al fine della realizzazione del progetto;</p>	
<p>4) l'individuazione dell'istanza di VIA e l'elenco applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 23;</p>	
<p>5) la individuazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;</p>	
<p>6) l'elenco e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente sulla loro natura;</p>	
<p>7) l'elenco e le modalità per la partecipazione del pubblico;</p>	
<p>8) l'elenco e le modalità per la partecipazione del pubblico;</p>	<p>3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, nel sito web dell'autorità competente, della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.</p> <p>Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e valutazioni pervenute. Entro il medesimo termine, per via telematica, oppure entro il termine stabilito in sede di conferenza di servizi, ove indetta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 25, comma 3, oppure ai sensi dell'art. 27, comma 8, sono acquisiti, i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.</p>



<p>6. Il provvedimento di VIA è pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha efficacia temporale, per l'avvio dei lavori, non inferiore a tre anni, comunque non inferiore a tre anni, definiti nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. Decorso l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.</p>	<p>6. Il provvedimento di VIA è pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha efficacia temporale, per l'avvio dei lavori, non inferiore a tre anni, comunque non inferiore a tre anni, definiti nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. Decorso l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.</p>
<p>7. Nel caso di condanna del condannato, l'autorità competente informa l'Autorità e il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale dell'arresto giudiziale del condannato di VIA, nel caso di condanna.</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>8. Tutti i servizi del provvedimento di VIA a condizione presentati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, comma 1 e 4-quater e 2-bis, del D.Lgs. 7 agosto 1999, n. 281.</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>Articolo 15</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>(Integrazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 7 aprile 2006, n. 152)</p>	<p>1. L'articolo 26 del decreto legislativo 7 aprile 2006, n. 152, è così integrato:</p>
<p>1. L'articolo 26 del decreto legislativo 7 aprile 2006, n. 152, è così integrato:</p>	<p>1. L'articolo 26 del decreto legislativo 7 aprile 2006, n. 152, è così integrato:</p>
<p>(Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)</p>	<p>(Integrazione del provvedimento di VIA di competenza statale negli atti autorizzatori)</p>
<p>1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione del progetto sottoposto a VIA, nonché nell'autorizzazione integrativa autorizzativa, ove prevista.</p>	<p>1. Nel caso di provvedimenti di VIA di competenza statale, non sottoposti al provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione del progetto sottoposto a VIA, nonché nell'autorizzazione integrativa autorizzativa, ove prevista.</p>
<p>1. L'autorizzazione respinge ed esplicita fronte le seguenti informazioni:</p>	<p>1. L'autorizzazione respinge ed esplicita fronte le seguenti informazioni:</p>
<p>2) 1) provvedimento di VIA;</p>	<p>2) 1) provvedimento di VIA;</p>
<p>b) le eventuali prescrizioni del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti negativi significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio;</p>	<p>b) le eventuali prescrizioni del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti negativi significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.</p>
<p>3) l'eventuale presenza di condizioni che ostacolano l'accompagnamento;</p>	<p>a) il contenuto della decisione e le prescrizioni che eventualmente l'accompagnano;</p>
<p>Articolo 16</p>	<p>Articolo 16</p>



<p>eventualmente individuato. La documentazione necessaria. L'Autorità competente conchiude la verifica entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente, salva la possibilità di prorogare il termine di ulteriori 90 giorni, in ragione della complessità della verifica di ottemperanza.</p>	<p>4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2, non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, l'autorità competente provvede a diffidare l'ente vigilante a svolgere detta verifica entro ulteriori 30 giorni. In caso di ulteriore inerzia le attività di verifica possono essere svolte direttamente anche dall'autorità competente.</p>
<p>5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro il termine di 30 giorni trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all' art. 29.</p>	<p>6. Qualora ad esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi precedenti si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi significativi/ imprevedibili, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, l'autorità competente può acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale e modificare il provvedimento di VIA, stabilendo eventuali prescrizioni ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.</p>
<p>7. Qualora, in conseguenza dell'attuazione del progetto, dell'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dell'apertura dell'opera si accerti la sussistenza di gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può adottare le disposizioni del livello 0 della attività autorizzata, sulla base dell'adempimento delle apposite misure correttive, ivi incluse nella parte del paragrafo 2).</p>	<p>8. Data venuta a conoscenza delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità competente, nonché dei dati archiviati dall'attuazione dei monitoraggio ambientali di parte del proponente, ove previsti, il data, adempimento informativo attraverso il sito web dell'autorità competente.</p>
<p>Articolo 19</p>	<p>1. Il provvedimento di autorizzazione di un progetto edilizio senza la verifica di compatibilità e VIA o senza VIA, è revocabile, su richiesta, per violazione di legge.</p>
<p>1.1. Revoca 1) del decreto legislativo 1 aprile 2008, n. 152, è richiesta del seguente:</p>	<p>2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di compatibilità a VIA, al provvedimento di VIA, ovvero al provvedimento unico di cui all'articolo 27, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:</p>
<p>1.1. Revoca 2) del decreto legislativo 1 aprile 2008, n. 152, è richiesta del seguente:</p>	<p>b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di rilevanti impatti ambientali significativi/ negativi;</p>
<p>1.1. Revoca 3) del decreto legislativo 1 aprile 2008, n. 152, è richiesta del seguente:</p>	<p>1) alla diffida, accompagnata da richiesta entro il quale devono essere indicate le conseguenze;</p>
<p>1.1. Revoca 4) del decreto legislativo 1 aprile 2008, n. 152, è richiesta del seguente:</p>	<p>2) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove il manifesti il rischio di impatti ambientali negativi;</p>



<p>(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è sostituito del seguente:</p> <p>"1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio per la copertura dei costi operativi dell'attività, comprensive per l'aggiornamento per l'aggiornamento delle tariffe, l'ispezione, di sorveglianza e controllo delle procedure di verifica di sostenibilità e VTA, di VIA e di VAS sono definite dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze".</p>	
<p>Articolo 21</p> <p>(Modifiche agli allegati alla parte normativa del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>1. All'articolo 21, alla parte normativa del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al punto 2), sono aggiunti, all'inciso, i seguenti sottopunti:</p> <p>"- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapori e acqua calda con potenza totale complessiva superiore a 150 MW";</p> <p>"- impianti solari per la produzione di energia elettrica nella conformazione con potenza complessiva superiore a 30 MW";</p> <p>b) il punto 4-bis) è parzialmente modificato in modo da sostituire il riferimento "centrali termoelettriche" con "centrali termoelettriche"</p>	
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE
	SOPPRIMERE

<p>3. Descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:</p>	<p>3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:</p>
<p>a) i vantaggi e le svantaggi previste e la produzione di effetti, ove pertinenti;</p>	<p>a) vantaggi e le svantaggi previste e la produzione di effetti, ove pertinenti;</p>
<p>b) l'uso delle risorse naturali, la protezione uomo, territorio, acqua e biodiversità;</p>	<p>b) l'uso delle risorse naturali, la protezione uomo, territorio, acqua e biodiversità;</p>
<p>4. Rilevanza probabile della informazione e dei dati di cui al punto 1 e 3 al fine di valutare, in base, dei criteri stabiliti nel capitolo 5;</p>	<p>4. Rilevanza probabile della informazione e dei dati di cui al punto 1 e 3 al fine di valutare, in base, dei criteri stabiliti nel capitolo 5;</p>
<p>5. Le Parti Interessare (pubbliche o private, in base, dei criteri stabiliti nel capitolo 5) e altri portatori di interessi che debbono essere consultati e coinvolti nella preparazione, attuazione e revisione del piano di monitoraggio e di valutazione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento ai portatori di interesse più significativi;</p>	<p>5. Le Parti Interessare (pubbliche o private, in base, dei criteri stabiliti nel capitolo 5) e altri portatori di interessi che debbono essere consultati e coinvolti nella preparazione, attuazione e revisione del piano di monitoraggio e di valutazione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento ai portatori di interesse più significativi;</p>
<p>6. L'Allegato V è un estratto del seguente:</p>	<p>6. L'Allegato V è un estratto del seguente:</p>
<p>"ALLEGATO V Criteri per la verifica di incompatibilità di cui all'articolo 19</p>	<p>"ALLEGATO V Criteri per la verifica di incompatibilità di cui all'articolo 19</p>
<p>1. Caratteristiche dei progetti</p>	<p>1. Caratteristiche dei progetti</p>
<p>La compatibilità dei progetti debbono essere analizzate tenendo conto, in particolare:</p>	<p>La compatibilità dei progetti debbono essere analizzate tenendo conto, in particolare:</p>
<p>a) della dimensione e della complessità dell'intervento del progetto;</p>	<p>a) della dimensione e della complessità dell'intervento del progetto;</p>
<p>b) del contesto socio-economico ed ambientale;</p>	<p>b) del contesto socio-economico ed ambientale;</p>
<p>c) dell'ubicazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;</p>	<p>c) dell'ubicazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;</p>
<p>d) della produzione di rifiuti;</p>	<p>d) della produzione di rifiuti;</p>
<p>e) dell'inquinamento e dei rischi sismici;</p>	<p>e) dell'inquinamento e dei rischi sismici;</p>
<p>f) dei rischi di altri incidenti di natura sismica o di altro tipo, in base ai dati di cui al punto 1 e 3 del capitolo 5;</p>	<p>f) dei rischi di altri incidenti di natura sismica o di altro tipo, in base ai dati di cui al punto 1 e 3 del capitolo 5;</p>
<p>g) dei rischi per la salute umana, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivati alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento acustico;</p>	<p>g) dei rischi per la salute umana, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivati alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento acustico;</p>
<p>2. Livelli di azione dei progetti</p>	<p>2. Livelli di azione dei progetti</p>
<p>Devono essere considerate le compatibilità stabilite dalla legge applicabile che possono risultare dall'Allegato V del progetto, tenendo conto, in particolare:</p>	<p>Devono essere considerate le compatibilità stabilite dalla legge applicabile che possono risultare dall'Allegato V del progetto, tenendo conto, in particolare:</p>
<p>a) dell'ubicazione del territorio cittadino e agricolo;</p>	<p>a) dell'ubicazione del territorio cittadino e agricolo;</p>
<p>b) della rilevanza sociale, della importanza, della qualità e della capacità di ripercussione della risorsa di cui sono composti i beni, territori, acque e biodiversità e del rischio associato;</p>	<p>b) della rilevanza sociale, della importanza, della qualità e della capacità di ripercussione della risorsa di cui sono composti i beni, territori, acque e biodiversità e del rischio associato;</p>
<p>c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:</p>	<p>c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:</p>
<p>a) zone marine, zone riparie, foci dei fiumi;</p>	<p>a) zone marine, zone riparie, foci dei fiumi;</p>
<p>b) zone costiere e ambiente marino;</p>	<p>b) zone costiere e ambiente marino;</p>
<p>c) zone montane e forestali;</p>	<p>c) zone montane e forestali;</p>
<p>d) aree e punti naturali;</p>	<p>d) aree e punti naturali;</p>
<p>e) zone classificate per la tutela della natura;</p>	<p>e) zone classificate per la tutela della natura;</p>
<p>f) zone in cui è già in vigore, o nella quale si ritiene che si possa verificare, il concetto relativo agli "aree di elevata biodiversità" previsto dal progetto sottile della Regione del Trentino;</p>	<p>f) zone in cui è già in vigore, o nella quale si ritiene che si possa verificare, il concetto relativo agli "aree di elevata biodiversità" previsto dal progetto sottile della Regione del Trentino;</p>
<p>g) zone e loro qualità designate;</p>	<p>g) zone e loro qualità designate;</p>



<p>4. Una descrizione dei benefici specifici attribuiti al sistema 4, lettera b), del presente decreto preordinazione soggetti a impatti ambientali del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, flora e fauna, al territorio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, monumenti, zone di tutela, siti di interesse storico, culturale, paesaggistico, ecc.), risorse naturali, patrimonio culturale, ecc.), paesaggio, ambiente, ecc.).</p> <p>5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, (ovvero, tra l'altro:</p> <p>a) sulla operativa e del servizio del sistema, (quali, tra gli altri, i livelli di emissione);</p> <p>b) sull'interazione delle risorse naturali, la pertinenza del territorio, del suolo, della riserva idrica e della biodiversità, tenuto conto, per quanto possibile, della dipendenza sostanziale di tali risorse;</p> <p>c) sull'evoluzione del paesaggio, (quali, tra gli altri, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di strutture esterne e allo smantellamento dei riflettori);</p> <p>d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incendio);</p> <p>e) al conflitto con gli effetti derivanti da altri progetti ed azioni, (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni, rumore, vibrazioni, radiazioni, luce, calore, radiazioni, inquinamento, inquinamento del suolo, ecc.);</p> <p>f) all'impoverimento del suolo, (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione ed erosione della copertura di terra, affioramento di acque sotterranee);</p> <p>g) alla tecnologia e alle soluzioni utilizzate.</p>	<p>6. La descrizione da parte del proponente dei metodi o dei dati di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali del progetto, in base alle informazioni denunciate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche, mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.</p>
<p>7. Una descrizione della stima dei rischi per la salute umana, (quali, tra gli altri, i livelli di emissione, i livelli di inquinamento, ecc.), tenendo conto, per quanto possibile, della dipendenza sostanziale di tali risorse;</p> <p>8. La descrizione delle misure preventive e di mitigazione, (quali, tra gli altri, i livelli di emissione, i livelli di inquinamento, ecc.), tenendo conto, per quanto possibile, della dipendenza sostanziale di tali risorse;</p> <p>9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali negativi significativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità dello stesso ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo esemplificativo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità alla legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Dove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.</p>	<p>9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali negativi significativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità dello stesso ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo esemplificativo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità alla legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Dove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.</p>
<p>10. Un riferimento con il numero della delibera nazionale trasmessa nella fase dei primi procedimenti.</p>	<p>10. Un riferimento con il numero della delibera nazionale trasmessa nella fase dei primi procedimenti.</p>



<p>11. Una lista di affidatari che specificati le fonti utilizzate per la identificati e le vedute del lavoro nella Stato di lavoro / ambiente.</p>	
<p>12. Una memoria delle eventuali difficoltà, quali buone pratiche / mancanza di conoscenza, che sono del programma sarà raccolto dal dell'istituto e verrà presentato dagli esperti di cui al punto 11.</p>	
<p>Articolo 15</p>	
<p>(Disposizione transitoria e finale)</p>	
<p>1. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulta avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente. Il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 16 del presente decreto.</p>	
<p>2. Alle attività di monitoraggio, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di assoggettabilità a VIA, sono applicati i termini di cui all'articolo 17 del presente decreto.</p>	
<p>3. La Regione e la Provincia autonoma di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti in materia di assoggettabilità a VIA, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto. Devono inoltre essere adottate le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, in materia di assoggettabilità a VIA, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto.</p>	<p>3. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'articolo 7bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto. Decorso inutilmente detto termine presentazione, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti se già conformi allo stesso.</p>
<p>4. Fermo restando la potestà in capo della Commissione di verifica dell'impatto ambientale - VIA e del Comitato di lavoro e di monitoraggio della VIA, sono comunque garantiti dall'ente la "libera" del presente decreto il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a integrare i compiti del Comitato di lavoro e di monitoraggio della VIA, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto. L'ente, in merito del presente decreto, è disciplinato dall'articolo 6 del presente decreto. L'ente, in merito del presente decreto, è disciplinato dall'articolo 6 del presente decreto. L'ente, in merito del presente decreto, è disciplinato dall'articolo 6 del presente decreto.</p>	<p>3bis. Le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 3, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve le potestà delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le esercitano nel rispetto dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione e provvedono all'attuazione della normativa dell'Unione europea, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p>5. Fermo restando la potestà in capo della Commissione di verifica dell'impatto ambientale - VIA e del Comitato di lavoro e di monitoraggio della VIA, sono comunque garantiti dall'ente la "libera" del presente decreto il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a integrare i compiti del Comitato di lavoro e di monitoraggio della VIA, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto. L'ente, in merito del presente decreto, è disciplinato dall'articolo 6 del presente decreto. L'ente, in merito del presente decreto, è disciplinato dall'articolo 6 del presente decreto.</p>	<p>3ter. Le Regioni che non abbiano ancora adeguato la propria disciplina ai principi stabiliti dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, adeguano i propri ordinamenti, anche adottando le opportune misure organizzative, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedono affinché gli atti autorizzativi in materia ambientale vengano compresi nel provvedimento di VIA, secondo le modalità disciplinate dall'art. 25, comma 3.</p>
<p>Articolo 21</p>	
<p>(Finalità dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241)</p>	



